

	<b>COMUNE DI CETONA</b> PROVINCIA DI SIENA
--	---

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

Numero 23 del 07-04-2022

<b>Oggetto: REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLA GIUNTA COMUNALE A DISTANZA</b>
---

L'Anno duemilaventidue, addì sette del mese di Aprile alle ore 13:00, convocata in presenza nelle forme prescritte dalla legge, la seduta si è svolta nel palazzo comunale nella sala della Giunta Comunale, presieduta dal Sindaco COTTINI ROBERTO, il quale accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta e invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni.

Sono presenti i Signori:

<b>Nominativo</b>		<b>Presente</b>	<b>Assente</b>
COTTINI ROBERTO	SINDACO	X	
VENTURINI PIETRO	ASSESSORE		X
BURCHIELLI LUCIA	VICE SINDACO	X	

PRESENTI: 2

ASSENTI: 1

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE Sig. FABIO TRINEI il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, previa verifica che il numero degli intervenuti è sufficiente per legalmente deliberare,  
dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato

Visto l'articolo 73, c. 1 del D.L. n. 18/2020, il quale dispone che «Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente»;

Vista la seguente nota ANCI sullo svolgimento delle sedute degli organi collegiali da remoto in modalità c.d. mista, anche dopo la cessazione dello stato di emergenza:

**“Nota sullo svolgimento delle sedute degli organi collegiali da remoto o in modalità c.d. mista, anche dopo la cessazione dello stato di emergenza**

### **Premessa**

Sono pervenuti ad Anci, numerosi quesiti in merito alla possibilità, per gli enti locali, di poter continuare a svolgere le sedute dei propri organi da remoto o in modalità mista ( in parte da remoto e in parte in presenza) anche successivamente alla cessazione dello stato di emergenza (31 marzo u.s.).

Al fine di fornire linee d'indirizzo operative e fugare possibili dubbi interpretativi, si espone quanto segue.

#### **1. Potestà regolamentare in materia di organizzazione e funzionamento degli organi collegiali**

Secondo quanto disposto dagli articoli 6, 7 e 38 del TUEL, gli enti locali hanno la potestà regolamentare di disciplinare il funzionamento delle sedute delle giunte comunali e dei consigli comunali e metropolitani.

In particolare, l'**articolo 6** del Tuel statuisce che *“Lo statuto stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente (...) e i criteri generali in materia di organizzazione dell'ente”*; l'articolo 7 stabilisce che *“il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare (...) per il funzionamento degli organi ...”*; l'**art. 38 del TUEL, al comma 2**, sancisce che: *«Il funzionamento dei consigli, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, è disciplinato dal regolamento, approvato a maggioranza assoluta, che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte. (...)»* e **al comma 3** che *“I consigli sono dotati di autonomia funzionale ed organizzativa (...)”*.

Alla luce di tale potestà regolamentare, dunque, va evidenziato che alcune amministrazioni locali hanno adottato, ancor prima dell'entrata in vigore dell'articolo 73 del DL n. 18/2020 di cui si dirà in seguito, norme statutarie o regolamentari per consentire a tutti o solo ad una parte dei componenti dei propri organi, di partecipare alle sedute in modalità telematica.

Ciò peraltro è stato possibile anche in base alle disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale (CAD) che prevedono che le pubbliche amministrazioni, *“nell'organizzare autonomamente la propria attività, utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione. Inoltre, gli enti utilizzano, nei rapporti interni, le tecnologie dell'informazione e della comunicazione”*.

Le modalità disciplinate dalla normativa emergenziale, di svolgimento da remoto o in modalità mista delle sedute degli organi collegiali, quindi, si inserivano a pieno titolo in un percorso di digitalizzazione già avviato dagli enti locali, limitandosi a confermare tale facoltà e consentendo, in via eccezionale, come si dirà nel successivo paragrafo, di poter procedere con tali modalità **“anche in assenza di apposito regolamento”**.

## **2. L'articolo 73 del dl n. 18/2020 e la disciplina emergenziale**

Come accennato, in piena fase emergenziale, l'articolo 73 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 (c.d. Cura Italia), stabiliva che *“al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non hanno regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono comunque riunirsi secondo tali modalità”*.

La *ratio legis* dell'articolo 73, dunque, era quella di consentire, in fase pandemica e per motivi legati ovviamente alla sicurezza e alle prevenzione sanitaria della diffusione del virus Covid-19, anche in assenza di una specifica previsione regolamentare, la possibilità di svolgere le sedute degli organi collegiali in modalità da remoto o mista.

In tal senso, la relazione illustrativa della norma precisava che le modalità procedurali introdotte ***“ricalcano peraltro un modello già adottato da numerosi regolamenti comunali”***. L'articolo 73, dunque, introduceva una deroga (svolgere le sedute da remoto o in modalità mista pur in assenza di un regolamento) ad una modalità di svolgimento delle sedute degli organi, quella telematica, già utilizzata dagli enti locali. Dunque, la norma aveva carattere di **temporalità solo ed esclusivamente** per l'aspetto relativo alla deroga appena descritta.

Il precipitato logico giuridico di quanto appena esposto è che nessun termine poteva e può, viceversa, ritenersi sussistente in merito alla potestà regolamentare degli enti locali di disciplinare, in via ordinaria, tali modalità di funzionamento dei propri organi in quanto tale facoltà poteva essere esercitata prima, durante e dopo la fase emergenziale, in ossequio alle norme ordinamentali surrichiamate del Decreto legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii.

***Dunque, tutti i regolamenti adottati dagli enti locali prima e durante lo stato emergenziale, per disciplinare lo svolgimento delle sedute dei propri organi da remoto o in modalità mista, continuano ad essere efficaci anche successivamente al termine di cessazione dello stato emergenziale (31 marzo u.s.). Ovviamente, stesso ragionamento vale per gli enti che, dopo il 31 marzo, vorranno dotarsi di tale strumento regolamentare della materia “de qua”.***

Unica fattispecie che residua e su cui invece si ritiene sussistano forti dubbi interpretativi circa

la sua praticabilità giuridica è quella relativa all'ente locale che, **non avendo ancora adottato alcun regolamento**, voglia proseguire con le modalità di svolgimento delle sedute degli organi collegiali in modalità mista o solo da remoto, anche successivamente alla data di cessazione dell'emergenza e cioè dopo il 31 marzo u.s.

Su tale ultimo punto, alla luce dei dati epidemiologici che impongono ancora misure di sicurezza e di prevenzione della diffusione del virus Covid -19, l'ANCI ha chiesto al Ministero dell'Interno di fornire una soluzione, anche in via amministrativa, idonea ad individuare una fase transitoria che consenta di procedere a sedute di consigli e giunte comunali da remoto o in modalità mista, nelle more di adozione di un regolamento specifico della materia. “

Visto altresì il parere n. 13721 della Regione Friuli Venezia Giulia sullo svolgimento delle sedute degli organi collegiali dell'Ente in modalità telematica. qui di seguito riportato:

“Il Comune chiede un parere relativo alla possibilità di introdurre, mediante regolamento, la possibilità che le sedute del consiglio comunale e della giunta possano tenersi, in via ordinaria, in modalità telematica. In caso di risposta positiva al primo quesito chiede quale sia l'organo competente all'adozione del regolamento volto a disciplinare il funzionamento della giunta comunale.

In relazione al primo quesito posto si fornisce risposta positiva.

Come affermato da questa Direzione centrale nella nota prot. n. 12720/2022, trasmessa a tutti i Comuni della Regione in data 21 marzo 2022, « Con riferimento alla possibilità per gli organi collegiali degli enti locali di continuare a riunirsi in modalità telematica anche successivamente alla cessazione dello stato di emergenza da Covid-19, si osserva che, ai sensi dell'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “il funzionamento dei consigli, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, è disciplinato dal regolamento, approvato a maggioranza assoluta, che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte”. Sussiste quindi un'ampia autonomia regolamentare in ordine alla disciplina da parte del consiglio comunale e della giunta delle modalità di svolgimento delle proprie sedute.

Si precisa, al riguardo, che il legislatore regionale, con l'art. 11 della legge 13 marzo 2020, n. 3 recante “Prime misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, nel prevedere la possibilità per gli enti locali della regione, nel rispetto dell'autonomia degli stessi, di procedere allo svolgimento delle sedute in modalità telematica, ha inteso sopperire all'eventuale assenza di specifiche norme regolamentari, adottate da ciascuna amministrazione, che già consentissero forme di tenuta delle adunanze diverse da quella in presenza.

Ne consegue che, in previsione della prossima cessazione dello stato emergenziale, rientra nell'autonomia di ciascun ente locale prevedere in sede regolamentare la possibilità di utilizzare la modalità di svolgimento delle sedute da remoto oppure anche la modalità mista (in presenza e on line).».

La possibilità che le sedute degli organi comunali si tengano, in via ordinaria, in modalità telematica è stata riconosciuta dal Ministero dell'Interno il quale ha affermato che “le sedute del consiglio in videoconferenza sono una riproposizione virtuale del consiglio tenuto in

presenza” e che il regolamento per il funzionamento del consiglio può contemplare “in via ordinaria la possibilità di tenere le riunioni dell’organo in videoconferenza”. ( Ministero dell’Interno, parere del 10 novembre 2020.) Nello stesso senso si è espressa anche la dottrina, la quale ha rilevato che per la regolazione delle sedute da remoto “sono più che sufficienti [...] le disposizioni del codice dell’amministrazione digitale (d.lgs. 82/2005), che riguardano ogni aspetto del funzionamento delle p.a., comprese le sedute degli organi collegiali e, soprattutto, le indicazioni contenute negli articoli 6, 7 e 38 del dlgs 267/2000[2]: il primo attribuisce agli statuti la funzione di dettare i criteri generali per il funzionamento e l’organizzazione; il secondo assegna ai regolamenti il compito di tracciare le regole concrete, nel rispetto dei criteri generali dello statuto; il terzo, in particolare, attribuisce al regolamento sul funzionamento del consiglio la disciplina specifica del consiglio. A sua volta la giunta può regolamentare il proprio funzionamento. La norma attribuisce agli enti la più ampia autonomia decisionale e non può che essere così.

( ”L. Oliveri, “Consigli e giunte da remoto anche dopo il 31 marzo”, in ItaliaOggi, Numero 059, pag. 36, dell’11 marzo 2022.)

Con riferimento alla seconda questione posta, concernente l’individuazione dell’organo competente all’approvazione del regolamento di funzionamento della giunta comunale, si osserva come la prassi lo individua ora nel consiglio comunale ora nella giunta: la mancanza di unanimità su tale questione discende dal differente iter argomentativo - ricostruttivo utilizzato per supportare l’una impostazione piuttosto che l’altra: l’orientamento che individua il consiglio comunale come organo competente all’approvazione del regolamento sul funzionamento della giunta si àncora al testuale dato normativo contenuto nell’articolo 42, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 267/2000, secondo cui il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: a) [...] regolamenti salva l’ipotesi di cui all’articolo 48, comma 3” afferente all’adozione dei regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, di competenza giuntale. Secondo l’altra impostazione, compete alla giunta, nel rispetto dei principi previsti dallo statuto, l’adozione del regolamento sull’organizzazione del proprio funzionamento, sulla base del potere di autoregolazione che ciascun organo collegiale possiede.

In tal senso si è espresso anche il Ministero dell’Interno, il quale ha affermato che “L’articolo 7 del medesimo decreto legislativo nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, consente l’adozione di regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare ... per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l’esercizio delle funzioni. Il citato decreto n.267/00, altresì, prevede all’art. 38, comma 2, la disciplina regolamentare per il funzionamento dei consigli comunali, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto. Analoga espressa disposizione non sussiste per la regolamentazione dei lavori della giunta, che, comunque, è resa implicitamente dal citato articolo 7” Ministero dell’Interno, parere dell’11 giugno 2020.

Si riportano, inoltre, le considerazioni di certa dottrina che, con riferimento alla disciplina applicabile alle istituzioni collegiali, ha affermato che “essa è in parte eteronoma, imposta cioè ab externo da norme legislative e in parte autonoma in quanto dettata dal collegio stesso nell’esercizio di una potestà regolamentare di tipo organizzatorio. Ancora, è stato affermato

che: “Non sempre le norme disciplinano in modo completo l’organizzazione dei collegi, ma è convincimento diffuso che, per principio, ogni collegio possa adottare regolamenti interni di organizzazione e di funzionamento.

( G. Pepe, “La primazia negli organi collegiali pubblici: un tema da approfondire”, in Rassegna Avvocatura dello Stato, n. 4/2014, pag. 325.

M.S. Giannini, Istituzioni di diritto amministrativo, I ed., Milano, 1981, II ed. agg. a cura di A. Mirabelli Centurione, op. cit., p. 56, citato da G. Pepe nell’articolo indicato)

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, in assenza di pronunce giurisprudenziali sulla tematica in riferimento, si ritiene che gli enti locali possano far approvare il regolamento, contenente le sole disposizioni afferenti le modalità di funzionamento delle sedute della giunta, dall’organo stesso (sulla base del potere di autoregolazione che ciascun organo collegiale possiede) o dal consiglio (in stretta aderenza al dettato normativo).”

VISTO il parere di regolarità tecnica di cui all’art. 48, Tuel, espresso dal Responsabile funzionalmente competente;

RISCONTRATO che lo schema sottoposto rispetta i principi di legge e dà adeguata garanzia del rispetto delle condizioni che regolano lo svolgimento delle sedute quali riscontro del numero legale, accertamento dell’esito della votazione, verbalizzazione, ecc.

all’unanimità dei voti favorevoli

#### DELIBERA

di approvare il Regolamento allegato per lo svolgimento delle sedute della Giunta Comunale che si tengono mediante videoconferenza da remoto;

di disporre la pubblicazione del Regolamento sul sito istituzionale, sez. «Amministrazione Trasparente»;

con successiva votazione unanime favorevole, vista l’urgenza

#### DELIBERA

di dichiarare il seguente atto immediatamente eseguibile

Approvato e sottoscritto

**II SINDACO  
ROBERTO COTTINI**

**II SEGRETARIO COMUNALE  
FABIO TRINEI**

=====

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti di ufficio,

**ATTESTA**

- è divenuta esecutiva dal giorno 07-04-2022
- perché resa immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4);
- perché trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, T.U. 18.08.2000 n. 267)

Dalla residenza comunale, li 07-04-2022

**II SEGRETARIO COMUNALE  
FABIO TRINEI**

=====

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Cetona ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.



# COMUNE DI CETONA

PROVINCIA DI SIENA

**OGGETTO:**

**REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLA GIUNTA  
COMUNALE A DISTANZA**

## **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA DEL SEGRETARIO**

Sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto sono espressi, ai sensi dell'art. 49 1° comma del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico della legge sull'ordinamento degli Enti locali" il seguente parere di Regolarità Tecnica:

**PARERE Favorevole**

Cetona, **07-04-2022**

IL SEGRETARIO

**Trinei Fabio**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Cetona ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.





# COMUNE DI CETONA

PROVINCIA DI SIENA

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Deliberazione della Giunta Comunale n. **23** del **07-04-2022**

OGGETTO:

**REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLA GIUNTA COMUNALE  
A DISTANZA**

Publicata all'Albo Pretorio **on-line** dal 12-04-2022 per 15 giorni consecutivi.

12-04-2022

**L'INCARICATO**

**Mara Betti**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Cetona ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.

## Regolamento per lo svolgimento delle sedute della giunta comunale del Comune di Cetona in modalità telematica

### Art. 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento, in modalità telematica, delle riunioni della Giunta Comunale del Comune di Cetona. .

### Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento sono definite “sedute in modalità telematica” le riunioni della Giunta Comunale che si svolgono con uno o più componenti, compreso il segretario comunale, collegati per videoconferenza, partecipi anche a distanza, ossia da luoghi diversi, anche differenti tra loro, dalla sede comunale;

2. Per videoconferenza si intende l'utilizzo di canali elettronici finalizzato a facilitare la comunicazione tra gruppi di persone situate contemporaneamente in due o più luoghi diversi, attraverso modalità telematiche audio e video. Uno o più componenti della Giunta potranno essere collegati per videoconferenza dal Palazzo comunale.

### Art. 3 - Requisiti tecnici minimi

1. La partecipazione a distanza alle riunioni della Giunta Comunale presuppone la disponibilità di strumenti telematici idonei a garantire:

- la segretezza della seduta;
- l'identificazione degli intervenuti;
- la reciproca percezione audiovisiva tra tutti i membri che consenta ai componenti dell'organo di partecipare in tempo reale a due vie e, dunque, il collegamento simultaneo tra tutti i partecipanti su un piano di perfetta parità al dibattito;
- la conoscenza degli atti della riunione;
- lo scambio di documenti;
- la discussione, l'intervento e il diritto di voto in tempo reale degli argomenti affrontati.

### Art. 4– Convocazione e svolgimento delle sedute

1. La convocazione delle adunanze deve essere inviata, a cura del Sindaco a tutti i componenti dell'Organo esecutivo; la convocazione di cui al comma 1 contiene l'indicazione espressa del ricorso alla modalità telematica.

2. Al fine di consentire in ogni caso la conoscibilità degli atti della riunione fra tutti i partecipanti, preventivamente o contestualmente alla seduta è utilizzata la posta elettronica o sistemi informatici di condivisione di files (ad es. cloud).

3 I componenti la Giunta Comunale debbono garantire il rispetto delle prescrizioni di cui al presente regolamento e, in ogni caso, la segretezza della seduta: non è quindi possibile registrare la seduta.

4 Qualora nell'ora prevista per l'inizio della Giunta o durante lo svolgimento delle stesse vi siano dei problemi tecnici che rendano impossibile il collegamento, ad insindacabile decisione del Sindaco si darà ugualmente corso alla riunione se il numero legale è garantito.

5 Nel verbale della seduta deve essere riportata la modalità di svolgimento della seduta.